

OGGETTO: CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI IN FORMA SPERIMENTALE DA PARTE DEI COMUNI DI CIRIÈ E SAN FRANCESCO AL CAMPO - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

Il Presidente dell'Unione, dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'argomento n. 6 posto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza, dà la parola _____ per la relazione sul medesimo.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udita la relazione del _____ e gli interventi che ne sono seguiti.

Considerato che:

- con atto costitutivo in data 30/9/2011 rep. N. 1000 i Comuni di Ciriè, Nole, Robassomero, San Carlo C.se, San Francesco al Campo e San Maurizio C.se hanno costituito l'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese in conformità dell'art. 32 del TUEL, dell'art. 14 DL 78/2010 e smi.
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 30 del 1°/10/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si manifestavano le linee di indirizzo per la gestione del Servizio Tributi in via sperimentale accogliendo le istanze dei Comuni di Ciriè e San Francesco al Campo rivolte a conferire tale servizio all'Unione.

Vista la bozza di convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese della gestione sperimentale in forma associata del servizio Tributi (all. 1).

Viste:

- la deliberazione n. 48 del 9/11/2015 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Ciriè ad oggetto: "CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE DELLA GESTIONE SPERIMENTALE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE";
- la deliberazione n. 55 del 9/11/2015 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di San Francesco al Campo ad oggetto: "TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE DEL SERVIZIO TRIBUTI – DETERMINAZIONI".

Preso atto che l'argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del 19 novembre u.s.

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario dell'Unione e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali.

Rilevata la competenza di questo Consiglio a deliberare in merito ai sensi del disposto dell'art. 42 del TUEL 267/2000.

Visto l'art. 134 c. 4 del TUEL 267/2000.


Con voti favorevoli n. _____ su n. _____ Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. Di approvare la bozza di convenzione, allegata al presente atto (allegato n. 1), che regola i rapporti tra l'Unione dei Comuni del Ciriace e basso Canavese ed i Comuni di Ciriè e San Francesco al Campo per il trasferimento della gestione del Servizio Tributi;
2. Di autorizzare il Presidente pro-tempore dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del basso canavese, o suo delegato, alla sottoscrizione della convenzione come sopra approvata;
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

=====

Per la relazione _____ si fa espresso riferimento a registrazione su nastro magnetico n. _____/2015 (n. _____ del registro nastroteca).



UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE DELLA GESTIONE SPERIMENTALE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno, nella Sede dell'Unione dei Comuni del Ciriace e basso Canavese, con la presente convenzione,

TRA

MASSA Antonio, nato a Robassomero il 19/4/1949, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE (codice fiscale: 92046220015), in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

BRIZIO Francesco, nato a Torino il 5/1/1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CIRIÈ (codice fiscale: 83000390019), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 9/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

COLOMBATTO Sergio, nato a Ciriè il 7/8/1970, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO (codice fiscale: 83002830012), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 9/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che con atto costitutivo in data 30/9/2011 repertorio nr. 1000 e registrato a Ciriè Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 14/10/2011 al nr. 546 serie 1, i Comuni di Ciriè, Nole, Robassomero, San Carlo, San Maurizio C.se e San Francesco al Campo hanno costituito l'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e s.m.i.
- che l'art. 4 comma 4 del vigente Statuto Unionale disciplina la modalità di conferimento facoltativo all'Unione di funzioni e/o servizi da parte dei Comuni aderenti;
- che i Comuni di Ciriè e San Francesco al Campo si sono resi disponibili a sperimentare una gestione associata del Servizio Tributi presso l'Unione;
- che la sperimentazione posta in essere con riferimento a due comuni pilota rispetto ai sei comuni dell'Unione è ritenuta più funzionale ad un percorso di integrazione del servizio, ed in prospettiva della funzione di cui all'art. 19 comma 1 lett. a del D.L. 95/2012 e s.m.i.

- che questo comune appartenente all'Unione, ha approvato il conferimento all'Unione, in via sperimentale, del servizio in oggetto, approvando nel contempo il presente schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina la gestione sperimentale, presso all'Unione dei Comuni (di seguito per brevità chiamata Unione), in forma associata e coordinata del Servizio Tributi. La sperimentazione posta in essere, con riferimento a due soli comuni pilota è finalizzata a definire in modo più semplice un percorso di integrazione del servizio da estendere poi progressivamente anche agli altri comuni aderenti all'Unione, ed in prospettiva portare alla gestione in forma associata della funzione di cui all'art. 19 comma 1 lett. a del D.L. 95/2012 e s.m.i.
2. La gestione associata mira a conseguire un sistema tributario locale caratterizzato dall'erogazione di servizi ad alto livello qualitativo ed all'espletamento dell'attività di controllo attraverso l'individuazione di modalità di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, tempi e risultati attesi in termini di risorse impiegate.
3. Tale obiettivo viene garantito da una adeguata programmazione delle attività espletate dal servizio mediante una chiara definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi ed una elaborazione di indicatori di processo e di risultato.
4. In particolare, si dispone il conferimento della gestione dei tributi comunali e delle entrate comunali aventi natura tributaria e come tali appartenenti alla fiscalità locale anche se non rechino la denominazione di tributo .
5. La gestione dei tributi come sopra specificati comprende, a titolo meramente esemplificativo:
 - la riscossione ordinaria dei tributi avvalendosi delle modalità di gestione previste dalla normativa di tempo in tempo vigente;
 - le entrate derivanti dalla riscossione ordinaria e straordinaria affluiscono direttamente alla cassa del Comune cui va imputata;
 - la tenuta delle banche dati relative alle dichiarazioni e ai versamenti;
 - l'applicazione in modo uniforme della normativa in materia tributaria;
 - l'erogazione di servizi ai cittadini finalizzati alla semplificazione degli adempimenti tributari; nonché l'attivazione di meccanismi di comunicazione con il cittadino – utente, le associazioni di categoria e gli studi professionali;
 - il controllo delle basi imponibili tributarie mirato ad una equità fiscale in particolare l'emissione avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, formazione di ruoli coattivi, rimborsi, invio questionari ecc...;
 - la predisposizione degli atti relativi al contenzioso in materia tributaria (sentito sempre il parere del Comune interessato)
 - la predisposizione e l'adeguamento dei regolamenti tributari, nonché il supporto alla determinazione delle tariffe ed aliquote dei singoli tributi, e la predisposizione degli atti relativi alle stesse da approvare dai singoli Enti;
 - l'innovazione dei processi di lavoro (modalità di controllo e procedure di riscossione) attraverso analisi costi – benefici.

6. Nella gestione dei tributi potrà essere ricompresa, a richiesta del Comune, la presa in carico di tutti i procedimenti arretrati che alla data della stipula della presente convenzione non si sono ancora conclusi (ingiunzioni di pagamento emesse e non ancora concluse).

7. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato con atti gestionali e organizzativi dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi del Comune interessato, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni

ART. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il conferimento all'Unione del Servizio e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale. Restano in capo agli organi di governo del singolo Comune le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, resta di competenza del singolo Comune la soggettività attiva di imposta e la potestà regolamentare in materia tributaria; in ogni caso il Comune si impegna a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare, con particolare riferimento agli aspetti gestionali (attività di accertamento e di liquidazione). Per quanto attiene la determinazione e l'articolazione delle tariffe e delle aliquote fiscali l'amministrazione conserva la propria autonomia decisionale, fermo restando l'obiettivo di perseguire nel tempo una tendenziale unicità di intenti per omogeneizzare la fiscalità territoriale dell'Unione.

4. A seguito del conferimento del Servizio l'Unione assume tutte le competenze gestionali. Gli organi di governo dei Comuni mantengono le competenze di natura politica, a parte quelle eventualmente delegate agli organi di governo dell'Unione, i quali dispongono in ogni caso di poteri generali di indirizzo e di controllo sull'esercizio del servizio conferito.

5. L'Unione esercita le competenze, e svolge le attività conferite dal Comune, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi sia del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione che di soggetti giuridici competenti.

7. L'Unione utilizza risorse economiche attribuite dal Comune conferente, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dal Comune conferente, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

9. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge il servizio in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate che fanno capo all'Unione.

10. In ogni caso, fermo il coordinamento, il supporto e le attività strumentali direttamente svolte dall'Unione, il potere di liquidazione e accertamento resta radicato in capo alla amministrazione comunale conferente, la quale individua nell'ambito della propria organizzazione il soggetto al quale conferire la responsabilità dell'Ufficio Comunale a cui fanno capo i singoli procedimenti e tributi oggetto della presente convenzione.

ART. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione utilizza personale proprio e/o trasferito e/o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. L'Unione può inoltre operare avvalendosi del personale dei comuni conferenti.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra al Comune conferente dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi del Comune e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nel Comune conferente in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica e l'organigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con il Comune interessato.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA IL COMUNE E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. Le spese relative all'esercizio dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni conferenti. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati con gli enti conferenti.

3. Il riparto della spesa a carico dei comuni conferenti avviene in relazione agli abitanti al 31

dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti il comune interessato. Sono a carico del Comune le spese legali, qualora l'ente decida di ricorrere ad un legale esterno per affidare pratiche inerenti i ricorsi tributari.

4. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un previsione annuale riferita allo specifico centro di costo (di seguito Bilancio di Servizio) ed un rendiconto della gestione approvato a consuntivo dalla giunta dell'Unione (di seguito Rendiconto di Servizio). Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio dell'Unione anche in termini autorizzatori.

5. L'Unione si impegna a trasmettere al Comune:

- l'ipotesi di Bilancio di Servizio nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni di programmare i necessari stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il Rendiconto di Servizio nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

6. Il Bilancio di Servizio viene esaminato dalla Giunta Comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nel rispettivo bilancio comunale le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

7. Il Bilancio di Servizio potrà essere modificato per adeguarsi alle sopraggiunte nuove o diverse modalità di svolgimento del servizio previo assenso del Comune interessato che adotterà gli atti di pertinenza.

8. Il Comune dovrà versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune si impegna a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 5 – SEDE E UFFICI

1. La sede del servizio associato è a Ciriè presso la sede dell'Unione.

2. Presso ogni comune aderente opererà un Referente del Servizio Tributi e un Ufficio Tributario Comunale

In particolare, il Servizio Tributi dell'Unione si struttura, dal punto di vista organizzativo, attraverso l'allestimento di:

- a) un Ufficio Centrale dell'Unione con Sportelli Tributari decentrati nei comuni aderenti, a disposizione dei contribuenti.
- b) un Ufficio Tributario Comunale, presso ogni comune, con un proprio responsabile e che opera in stretto coordinamento con l'Ufficio Centrale.

3. Gli Uffici sono collegati, tra loro, tramite rete telematica.

4. Nello specifico ed a titolo solo indicativo ed esemplificativo, potendo la Giunta dell'Unione esplicitare dettagli e modalità diverse in relazione alle esigenze che si andranno via via presentando, l'Ufficio Centrale dell'Unione dei Comuni svolge, in stretta connessione con gli

sportelli dislocati presso i comuni aderenti, e in coordinamento con gli Uffici Tributarî Comunali, le seguenti attività:

- emissione ed applicazione di linee uniformi di controllo (con riferimento ad avvisi di liquidazione, di accertamento e di contestazione delle violazioni agli obblighi tributarî);
- informazione sull'attività di coordinamento e sulle linee di controllo ai contribuenti attraverso mezzi informativi locali;
- aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi locali ed al nuovo sistema delle sanzioni amministrative, da sottoporre all'approvazione dei singoli enti aderenti;
- studio e predisposizione della eventuale modulistica, con l'obiettivo finale di inviare al contribuente il bollettino con la quantificazione esatta dell'importo da versare;
- studio ed organizzazione della fase di riscossione dei tributi locali, nonché di nuove forme di pagamento consone alle diverse classi di contribuzione;
- predisposizione del programma annuale di formazione e di aggiornamento degli operatori addetti al Servizio tributi;
- gestione della fase di progettazione e realizzazione finalizzata allo sviluppo tecnologico del servizio e alla creazione di reti e banche dati centralizzate;
- gestione del contenzioso in coordinamento con il Comune interessato.

5. Lo Sportello tributario decentrato presso il Comune assicura la gestione ordinaria dei tributi comunali ed in particolare :

- una completa informazione al contribuente relativa agli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti comunali;
- il ricevimento dei contribuenti per richiesta di documentazione e raccolta delle denunce;
- la cura della fase di adesione all'accertamento da parte del contribuente e la fornitura di ogni chiarimento in merito agli accertamenti e liquidazioni emesse;
- l'inserimento di dichiarazioni e versamenti per costituzione della banca dati tributaria;
- il servizio di assistenza per il calcolo di tributi/tasse /tariffe

6.All'Ufficio Tributario Comunale sono affidate le competenze di cui all'art. 2 commi 3 e 10 e, nello specifico, e a titolo esemplificativo:

- controllo delle basi imponibili tributarie mirato ad una equità fiscale in particolare l'emissione di avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, formazione di ruoli coattivi, rimborsi, invio questionari, costituzione in giudizio in caso di contenzioso tributario, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Centrale, anche ai sensi del successivo comma.

7.L'Unione può avvalersi di servizi di supporto professionale esterno per affiancare e sostenere l'attività dell'Ufficio Centrale, degli Sportelli decentrati e degli Uffici Tributarî Comunali, con particolare riferimento alla fase di avvio e implementazione del servizio associato; può inoltre

affidare all'esterno, a soggetti qualificati, in tutto o in parte, la gestione di una o più attività specifiche, quali, a titolo puramente esemplificativo, l'attività di accertamento, di gestione dei ruoli coattivi, di contenzioso etc.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui il Comune conferente ha allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti del Comune conferente e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione del Comune conferente interessato, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dal Comune all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può acconsentire a che altri comuni dell'Unione stessa aderiscano alla presente convenzione.

2. Nell'ottica di perseguire nel tempo la massima integrazione nella gestione dei tributi comunali di tutti gli enti aderenti all'Unione, quest'ultima può assumere attività, nell'ambito del servizio tributi,

per conto anche degli altri comuni dell'Unione, disciplinandole attraverso specifiche convenzioni ovvero appendici alla presente;

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione ha decorrenza 1°/1/2016 ed ha durata di anni due e rinnovabile per un anno.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9 – RECESSO

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione, il recesso di un Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune recedente del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso, può essere trasferita dall'Unione al Comune recedente anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano nella disponibilità di detto Comune.
3. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni recedenti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni recedenti per l'esercizio delle materie oggetto del recesso e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. I Comuni recedenti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni recedenti per l'esercizio delle materie oggetto del recesso, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, o fra l'Unione e i comuni aderenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni aderenti e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al DPR 131/86

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. L'Unione esercita le competenze e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nei comuni aderenti perseguendo l'omogeneizzazione di cui all'art. 2 c. 3

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE

IL SINDACO DEL COMUNE DI CIRIÉ'

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO